



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
POZZUOLI**

Largo San Paolo, s.n.c. - Tel. 081/5261160

e-mail ucpozzuoli@mit.gov.it - PEC cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it - Sito web www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli

ORDINANZA n. (vedasi stringa in alto)

**CIRCONDARIO MARITTIMO DI POZZUOLI
MODIFICA DEI LIMITI OPERATIVI DEFINITI PER LA NAVIGAZIONE IN “ACQUE TRANQUILLE” AI FINI DEL
TRASPORTO MARITTIMO DI PASSEGGERI**

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pozzuoli:

- VISTO:** l'art. 2.a del D.L.C.P.S. n.340 in data 22 Gennaio 1947, ratificato con Legge n.561 del 17 Aprile 1956;
- VISTA:** la Legge n. 616/62 recante “*Sicurezza della vita umana in mare*”;
- VISTO:** l'articolo 21 comma 3 del D.P.R. n. 435 in data 8 Novembre 1991 recante “*Approvazione del Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare*”;
- VISTA:** la Circolare titolo - “*Polizia della Navigazione*” - Serie II - n. 98 in data 20 giugno 1967 dell'allora Ministero della Marina Mercantile - Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo - recante “*Determinazione del numero dei passeggeri sulle navi in navigazione locale e costiera nazionale*”;
- VISTA:** la Circolare titolo - “*Polizia della Navigazione*” - Serie III - n. 92 in data 4 gennaio 1994, con la quale l'allora Ministero della Marina Mercantile - Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo - stabiliva i criteri per la determinazione delle cosiddette “*acque tranquille*” di cui all'art. 21 comma 3 del D.P.R. n. 435/1991, le quali sono da considerarsi, ai fini del trasporto marittimo di passeggeri, come quelle “*zone di mare antistanti le coste nazionali (peninsulari ed insulari) entro i seguenti limiti operativi: periodo estivo (1° maggio - 30 settembre); ore diurne; visibilità buona; un miglio dalla costa entro i limiti del Circondario marittimo; vento non superiore a forza 2 - brezza leggera (velocità 4/6 nodi - art. 255 Reg. Sic. Nav.); mare due - poco mosso (altezza media onde 0,10/0,50 metri - art.255 Reg. Sic. Nav.)*”;
- VISTA:** l'istanza datata 28.09.2021 assunta al prot. n. 19505 in pari data, con la quale la società “*N'ostro Sud S.r.l.*”, armatrice della motonave “*IRIS*” 2NA1952, dotata di certificato di navigabilità per navigazione speciale in “*acque tranquille*” nel Circondario marittimo di Pozzuoli, proponeva all'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli di valutare l'opportunità di modificare uno dei limiti operativi definiti per le “*acque tranquille*”, nello specifico quello della “*stagione estiva*”, prospettando un'estensione della stessa dal 1° aprile al 31 ottobre;
- VISTA:** l'istanza datata 02.04.2022 assunta al prot. n. 5819 in data 04.04.2022, con la quale la società “*N'ostro Sud S.r.l.*”, armatrice della motonave “*IRIS*” 2NA1952, dotata di certificato di navigabilità per navigazione speciale in “*acque tranquille*” nel Circondario marittimo di Pozzuoli, proponeva all'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli di valutare l'opportunità di modificare uno dei limiti operativi definiti per le “*acque tranquille*”, nello specifico quello delle “*ore diurne*”, approvando la possibilità di poter effettuare la navigazione

anche in “*ore notturne*” per organizzare *tour* nel Parco archeologico sommerso di Baia;

VISTA: la lettera circolare prot. n. 3102440 in data 13 luglio 1995 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo - con la quale veniva affidata al Comandante del porto la facoltà di rilasciare eventuali deroghe ai limiti operativi indicati nella predetta Circolare, sulla base dei principi generali riportati nella Circolare stessa;

VISTO: il Dispaccio prot. n. 86/16976/Uff. II – Sez. I in data 17 novembre 2006 con il quale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – VI Reparto – ha rappresentato che eventuali deroghe operative e/o temporali ai limiti operativi per la navigazione in “*acque tranquille*”, fissati dalla circolare innanzi citata, dovendo possedere il requisito della “*generalità*”, siano definite con ordinanza del Capo del Circondario marittimo, eventualmente avvalendosi del parere dei Comandanti dei porti del Circondario di giurisdizione;

VISTO: il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 2000, n. 135 recante i limiti di giurisdizione territoriale marittima del Circondario marittimo di Pozzuoli;

VISTO: il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 7 agosto 2002 con il quale è stato istituito il Parco archeologico sommerso di Baia;

VISTA: la propria nota prot. n. 19551 in data 29.09.2021 con la quale venivano richiesti i pareri dei Comandanti del porto, titolari degli Uffici marittimi dipendenti ricadenti nella giurisdizione del Circondario marittimo di Pozzuoli sull'opportunità di modificare il limite operativo della “*stagione estiva*” attraverso un'estensione dal 1° aprile al 31 ottobre;

VISTO: i pareri favorevoli espressi dagli Uffici marittimi dipendenti circa la possibilità di modificare il limite operativo definiti della “*stagione estiva*” mediante l'estensione della stessa, ai fini del trasporto marittimo di passeggeri nelle c.d. “*acque tranquille*”, dal 1° aprile al 31 ottobre;

TENUTO CONTO: del parere favorevole espresso dagli Uffici Locali marittimi presenti sul territorio di competenza, nonché delle caratteristiche orografiche e morfologiche del litorale compreso nel Circondario marittimo di Pozzuoli e delle favorevoli condizioni meteo marine mediamente presenti nei mesi di aprile e ottobre, che non ostano alla possibilità di svolgere la navigazione in “*acque tranquille*” anche nei predetti periodi;

VISTA: la propria Ordinanza n. 64/2021 del 05.10.2021, con la quale, nell'ambito del Circondario marittimo di Pozzuoli, ai fini del trasporto marittimo di passeggeri, il limite temporale delle cd “*acque tranquille*” di cui all'art. 21 comma 3 del D.P.R. n. 435/1991, relativamente alla “*stagione estiva*”, veniva ridefinito dal 1° aprile al 31 ottobre;

VISTA: la propria nota prot. n. 6763 in data 14.04.2022 con la quale venivano richiesti i pareri dei Comandanti del porto, titolari degli Uffici marittimi dipendenti ricadenti nella giurisdizione del Circondario marittimo di Pozzuoli sull'opportunità di consentire alle navi da passeggeri dotate di certificato di navigabilità per navigazione speciale in “*acque tranquille*” la navigazione anche nelle “*ore notturne*”;

VISTA: la nota prot. n. 6905 in data 19.04.2022, con la quale la Delegazione di Spiaggia di Monte di Procida ha espresso il proprio parere favorevole alla navigazione in “*acque tranquille*” anche in “*ore notturne*”, fornendo una serie di prescrizioni per la sicurezza della navigazione;

VISTA: la nota prot. n. 6956 in data 19.04.2022, con la quale l'Ufficio Locale

marittimo di Castel Volturno ha espresso il proprio parere favorevole alla navigazione in “*acque tranquille*” anche in “*ore notturne*”, fornendo una serie di prescrizioni per la sicurezza della navigazione;

VISTA: la nota prot. n. 7080 in data 21.04.2022, con la quale l’Ufficio Locale marittimo di Baia ha espresso il proprio parere favorevole alla navigazione in “*acque tranquille*” anche in “*ore notturne*”, fornendo una serie di prescrizioni per la sicurezza della navigazione;

VISTA: la nota prot. n. 7215 in data 22.04.2022, con la quale l’Ufficio Locale marittimo di Mondragone ha espresso il proprio parere favorevole alla navigazione in “*acque tranquille*” anche in “*ore notturne*”;

TENUTO CONTO: del parere favorevole espresso dagli Uffici Locali marittimi presenti sul territorio di giurisdizione e delle relative prescrizioni di sicurezza della navigazione fornite, nonché delle caratteristiche orografiche e morfologiche del litorale compreso nel Circondario marittimo di Pozzuoli e delle favorevoli condizioni meteo marine mediamente presenti durante i mesi estivi, che non ostano alla possibilità di svolgere la navigazione in “*acque tranquille*” anche nelle “*ore notturne*”;

RITENUTA: condivisibile, in particolare, la prescrizione di sicurezza fornita dal dipendente Ufficio Locale marittimo di Baia, che ha suggerito di limitare la navigazione in “*acque tranquille*” anche in “*ore notturne*” nel periodo tra il 1° giugno e il 31 agosto, in cui le locali condizioni meteo-marine sono, in media, le più favorevoli dell’anno;

RITENUTO: necessario, in aderenza alle disposizioni impartite con il sopracitato Dispaccio prot. n. 86/16976/Uff. II – Sez. I in data 17 novembre 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, emanare norme, per quanto di competenza dell’Autorità marittima, volte a garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare a seguito della modifica dei limiti operativi delle “*acque tranquille*” di seguito definiti;

RITENUTO: opportuno riunire, in un unico provvedimento, le modifiche già apportate al limite operativo della “*stagione estiva*” attraverso l’Ordinanza n 64/2021 in precedenza citata, dando così una disposizione sistematica e omogenea alla presente regolamentazione nell’ambito del Circondario marittimo di giurisdizione, al fine di semplificare e facilitare la lettura e l’applicazione da parte dei soggetti destinatari;

VISTA: la propria Ordinanza n. 07/2022 del 01.02.2022 recante le modalità per l’esecuzione in sicurezza delle operazioni di imbarco e/o sbarco passeggeri e/o veicoli dalle unità navali adibite al trasporto passeggeri che fanno scalo ed operano nei porti di Pozzuoli, Baia e Acquamorta, ricadenti nell’ambito del Circondario marittimo di Pozzuoli, nonché gli obblighi connessi con il conteggio e la registrazione delle persone a bordo;

VISTI: gli artt. 17, 30, 1231 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione,

VISTO: in particolare l’art. 295 del sopracitato *Codice della Navigazione*, il quale recita “*al comandante della nave, in modo esclusivo, spetta la direzione della manovra e della navigazione*”;

ORDINA

Articolo 1

Campo di applicazione

1. La presente Ordinanza si applica alle navi da passeggeri dotate di certificato di navigabilità per navigazione speciale in “*acque tranquille*” nella zona di mare territoriale ricadente nella

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente Ordinanza si forniscono le seguenti definizioni:

- a) **Autorità marittima:** l'Autorità Marittima locale del porto ove l'unità staziona e/o imbarca passeggeri e/o da cui parte e/o approda;
- b) **Circondario marittimo di Pozzuoli:** la fascia di litorale marittimo e di mare territoriale compresa dalla foce del fiume Garigliano al quartiere Bagnoli del Comune di Napoli escluso, al cui interno ricadono l'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli, l'Ufficio Locale marittimo di Baia, l'Ufficio Locale marittimo di Castel Volturno, l'ufficio Locale marittimo di Mondragone e la Delegazione di Spiaggia di Monte di Procida;
- c) **nave da passeggeri:** una nave adibita al trasporto di passeggeri in numero superiore a dodici;
- d) **ore diurne:** periodo temporale compreso tra il sorgere ed il tramonto del sole;
- e) **ore notturne:** periodo temporale compreso tra il tramonto ed il sorgere del sole;
- f) **passeggero:** qualsiasi persona imbarcata sulla nave che non sia il comandante od un membro dell'equipaggio o altra persona per i suoi servizi.

Articolo 3

Limite operativo della “stagione estiva” definito per la navigazione in “acque tranquille” nel Circondario marittimo di Pozzuoli

- 1. Nell'ambito della giurisdizione del Circondario marittimo di Pozzuoli, ai fini del trasporto marittimo di passeggeri, il limite temporale delle c.d. “acque tranquille” di cui all'art. 21 comma 3 del D.P.R. n. 435/1991, relativamente alla “stagione estiva”, è ridefinito **dal 1° aprile al 31 ottobre**.
- 2. Al tal fine, nel periodo compreso tra il 1° e il 30 aprile e tra il 1° e il 31 ottobre, ciascun Comandante di unità navale adibita al trasporto marittimo di passeggeri dotate di certificato di navigabilità per navigazione speciale in “acque tranquille”, che opera nel Circondario marittimo di Pozzuoli, è tenuto a consultare - e portare in copia a bordo - con non più di 24 ore di anticipo rispetto la prevista uscita in mare, il bollettino meteo pubblicato sul sito ufficiale dell'Aeronautica Militare e, ove opportuno, anche di altre agenzie specializzate in materia.

Articolo 4

Limite operativo della “ore diurne” definito per la navigazione in “acque tranquille” nel Circondario marittimo di Pozzuoli

- 1. Nell'ambito della giurisdizione del Circondario marittimo di Pozzuoli, ai fini del trasporto marittimo di passeggeri, la navigazione nelle c.d. “acque tranquille” di cui all'art. 21 comma 3 del D.P.R. n. 435/1991, è consentita **anche nelle “ore notturne”, limitatamente al periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 agosto**, a condizione che il comandante della nave rispetti le seguenti condizioni:
 - a) navigare entro 0,5 miglia dalla costa;
 - b) mantenersi ad una distanza corrispondente a non più di 30 (trenta) minuti di navigazione dal porto di Pozzuoli o dal porto di Baia;
 - c) prima della partenza, deve comunicare all'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli il numero dei passeggeri imbarcati con indicazione dell'orario di partenza, porto di partenza, itinerario e porto di destinazione;
 - d) prima della partenza, in caso di presenza di minori e/o di non esperti al nuoto, dovrà far indossare agli stessi le cinture di salvataggio in dotazione;
 - e) comunicare ogni 30 (trenta) minuti la posizione della nave, indicando il punto mediante latitudine e longitudine;
 - f) all'arrivo in porto, comunicare l'orario di ormeggio e quello di conclusione delle operazioni di sbarco dei passeggeri;

- g) adottare ogni ulteriore provvedimento, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, ritenuto idoneo a scongiurare pericoli ed eventi lesivi di qualsiasi natura, a persone e/o cose, nonché a garantire, in generale, la sicurezza della navigazione.

Articolo 5

Altri limiti operativi

1. Restano sempre validi e vigenti, nelle acque del Circondario marittimo di Pozzuoli, gli altri limiti operativi contenuti nella Circolare n. 92 del 4 gennaio 1994 in premessa citata e qui nuovamente riportati:
 - *visibilità buona;*
 - *un miglio dalla costa entro i limiti del Circondario marittimo (di Pozzuoli);*
 - *vento non superiore a forza 2 - brezza leggera (velocità 4/6 nodi - art. 255 Reg. Sic. Nav.);*
 - *mare 2 – poco mosso (altezza media onde 0,10/0,50 metri - art. 255 Reg. Sic. Nav.).*

Articolo 6

Responsabilità del comandante dell'unità

1. E' responsabilità del Comandante di nave da passeggeri dotata di certificato di navigabilità per navigazione speciale in "*acque tranquille*", non intraprendere la navigazione in presenza o in previsione di condizioni meteomarine che eccedano i limiti operativi di cui alla Circolare n. 92 del 4 gennaio 1994 e richiamati nel precedente articolo 5 del presente provvedimento.
2. Il Comandante deve altresì adottare, in generale, ogni ulteriore provvedimento, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, ritenuto idoneo a scongiurare pericoli ed eventi lesivi di qualsiasi natura, a persone e/o cose, nonché a garantire la sicurezza della navigazione.
3. Il comandante della nave è anche tenuto all'osservanza delle disposizioni, ove applicabili, contenute nell'Ordinanza n. 07/2022 del 01.02.2022 richiamata in preambolo.

Articolo 7

Dichiarazione d'impegno

1. Il Comandante di nave da passeggeri dotata di certificato di navigabilità per navigazione speciale in "*acque tranquille*" che intenda intraprendere la navigazione nel periodo indicato all'articolo 3 e/o nelle "*ore notturne*", deve produrre presso la sede dell'Autorità Marittima, una formale dichiarazione con la quale manleva l'Amministrazione da ogni responsabilità penale e/o civile per gli eventuali danni a persone e/o cose, cagionati nel corso della propria attività, impegnandosi ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni indicate nel presente provvedimento o a qualsiasi eventuale ordine impartito dall'Autorità marittima afferente la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 8

Disposizioni finali e Sanzioni

1. La presente Ordinanza costituisce provvedimento di polizia marittima finalizzato a garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.
2. La presente Ordinanza abroga le sostituisce la propria Ordinanza n. 64/2021 del 05.10.2021, nonché tutte le altre disposizioni previste da altre Ordinanze vigenti nel Circondario marittimo di Pozzuoli che risultino in contrasto con le disposizioni di cui al presente provvedimento.
3. Resta ferma la facoltà dell'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli di abrogare il presente provvedimento qualora dovessero registrarsi nel tempo significativi mutamenti delle favorevoli condizioni meteo-marine mediamente presenti nei mesi di aprile e ottobre lungo il litorale di giurisdizione o nelle ore notturne dal 1° giugno al 31 agosto, tali da non essere più compatibili

con i limiti operativi che definiscono la navigazione speciale in “*acque tranquille*”, così come definiti dalla Circolare n. 92 del 4 gennaio 1994 in preambolo citata.

4. I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave illecito, incorrono nel reato di cui all'art. 1231 del Cod. Nav..
5. In caso di imbarco di un numero di passeggeri superiore alla capacità massima prevista dalla certificazione di sicurezza della nave, il vettore (o società di navigazione) o il comandante della nave, oltre ad essere civilmente responsabili dei danni che dovessero derivare, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca diversa fattispecie illecita, nella sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1224 del Codice della Navigazione.
6. L'Autorità marittima ha facoltà di disporre, in qualsiasi momento, accertamenti in banchina e a bordo di qualsiasi nave da passeggeri.
7. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante pubblicazione alla pagina “*Ordinanze*” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli/ordinanze.
8. L'Autorità marittima resterà manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza dell'attività svolta e del mancato rispetto del presente provvedimento, ovvero di ogni altra norma e/o regolamento a cui è comunque soggetto lo svolgimento dell'attività in parola.

Pozzuoli (NA), *data di registrazione*.-

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Mario ATELLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa